



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 11 febbraio 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- CHIALASTRI Bruno, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società S.S. MILAZZO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

E per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- CHIALASTRI Bruno, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società S.S. MILAZZO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- il Sig. ACCORNERO Carlo, legale rappresentante pro-tempore della società Novara Calcio S.p.A.,
- il Sig. DE SALVO Massimo Antonino, legale rappresentante pro-tempore della società Novara Calcio S.p.A.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società NOVARA CALCIO S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.